

Roma, 06/03/2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Tassa per i libri sociali: versamento entro il 18 marzo

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che le società di capitali, entro il prossimo 18 marzo, devono effettuare il pagamento della tassa annuale relativa ai libri sociali. La tassa annuale per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri sociali è dovuta in misura forfettaria, a prescindere dal numero e dalle pagine dei libri e registri utilizzati nel corso dell'anno.

Premessa

Entro il prossimo 18 marzo (*la scadenza cade il 16, ma essendo sabato e il 17 domenica viene prorogata la primo giorno lavorativo successivo*), deve essere versata la **tassa annuale** forfettaria relativa alla vidimazione dei libri sociali. Il versamento **deve essere effettuato dalle società di capitali** a eccezione per le società cooperative e le mutue assicuratrici. Sono inoltre, obbligate al versamento le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento), a condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile.

Chi deve versare la tassa

Sono tenuti al versamento della tassa annuale libri sociali le **società di capitali** e in particolare:

- Società per azioni;
- Società in accomandita per azioni;
- Società a responsabilità limitata;

- Società consortili a responsabilità limitata;
- Aziende speciali e consorzi tra enti territoriali (ex legge 8.6.1990, in quanto provvisti di fondo di dotazione).

Sono inoltre obbligate al versamento le:

- società in liquidazione ordinaria;
- le società sottoposte alle procedure concorsuali se permane l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare come previsto dal Codice civile.

Sono invece **escluse**:

- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- le società di capitali dichiarate fallite;
- i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili.

Il versamento

La tassa annuale:

- è deducibile ai fini **IRES e IRAP**;
- è dovuta in misura forfetaria, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati durante l'anno.

L'importo da versare si differenzia sulla base all'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al **1° gennaio** dell'anno per il quale si effettua il versamento, quindi, con riferimento al versamento da effettuare entro il prossimo 18 marzo 2013, bisognerà considerare il capitale sociale/fondo di dotazione al **1° gennaio 2013** come di seguito schematizzato:

Importo del capitale o del fondo di dotazione (alla data dell'1.01.2013)	Misura della tassa
Se inferiore o uguale a 516.456,90 euro	309,87 euro
Se superiore a 516.456,90 euro	516,46 euro

Modalità di versamento

Le modalità di versamento sono diverse a seconda che le società si trovano nel **primo anno** di attività (costituite dopo l'1.01.2013), o in un anno di attività successivo al primo.

Società di nuova costituzione

↳ **Per le società costituite dopo il 01.01.2013**, il versamento va effettuato con il **bollettino di conto corrente postale**, intestato all'*Ufficio delle Entrate Centro operativo di Pescara* - c/c postale n. **6007**, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (**modello AA7/10**) (su cui vanno riportati gli estremi di versamento).

Per le imprese che si trovano **in un anno di attività successivo al primo**, il versamento deve essere eseguito mediante il modello F24, e utilizzando il codice tributo **7085** (Tassa annuale vidimazione libri sociali), indicando, come periodo di riferimento, l'anno **2013**.

Se una società trasferisce la propria sede sociale in una circoscrizione di cui è competente un altro ufficio delle entrate, **non è necessario un nuovo versamento**.

Versamento tramite F24

Il versamento deve essere effettuato entro il prossimo 18 marzo 2013 tramite il mod. **F24**, con le consuete modalità telematiche, riportando nella Sezione "**Erario**" i seguenti dati:

- ↳ Codice tributo "**7085**";
- ↳ Anno di riferimento "**2013**".

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/ regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA		7		2			
RITENUTE ALLA FONTE							
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI							
codice ufficio	codice atto						±/- SALDO (A-B)
TOTALE					A	B	

Compensazione

- L'importo può essere **compensato con eventuali crediti disponibili** tenendo presente che, anche nel caso in cui, a seguito della compensazione, il saldo risulti pari a zero, **il mod. F24 va comunque presentato**.

Deducibilità

- Ricordiamo che la tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali è deducibile ai fini Ires e Irap.

Vidimazione libri e registri sociali

In caso di richiesta di vidimazione successiva al 18 marzo 2013, è necessario esibire al Registro delle imprese o al notaio la fotocopia del mod. F24, attestante l'avvenuto versamento.

Se invece, la richiesta **viene fatta prima della suddetta data**, la prova del pagamento non può essere fornita, in quanto non è ancora decorso il termine per effettuarlo (R.M. 20.11.2000, n. 170).

Resta il potere dell'Amministrazione Finanziaria di **verificare in seguito l'esecuzione del versamento.**

Le sanzioni

Non vi è una specifica sanzione disposta dal D.P.R. n. 641/72, quindi si può fare riferimento alla regola generale in materia di omesso versamento dei tributi contenuta nell'art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 in base alla quale la **sanzione è pari al 30% dell'importo dovuto.**

Il ravvedimento che può essere effettuato entro 30 giorni con il versamento delle seguenti sanzioni:

- ↳ **dallo 0,2% al 2,8%** se il pagamento è effettuato **entro 14 giorni dalla scadenza**, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,2%;
- ↳ del **3%** (1/10 del 30%) se il pagamento è eseguito **tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza.**

Se viene effettuato **entro 1 anno** dalla scadenza prevista, verrà applicata la sanzione pari al **3,75%** (1/8 del 30%).

Osserva

Entro il prossimo 18.3.2013 è possibile regolarizzare l'omesso versamento della tassa dovuta **per il 2012** scaduta il 16.3.2012.

Si evidenzia che sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, viene indicato che la sanzione prevista per la violazione in esame va dal 100% al 200% così come previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 641/72: “chi esercita un’attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l’atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a euro 103”.

I versamenti dovranno essere effettuati con:

- il **mod. F24**, per la tassa annuale **maggiorata degli interessi legali** (con maturazione giornaliera) pari al **2,5%**, utilizzando il codice tributo **7085**;
- il **mod. F23**, per la sanzione ridotta utilizzando il codice tributo **678T**.

Per la compilazione del modello **F23** bisognerà riportare:

- nel campo 6 il codice ufficio **RCC**;
- nel campo 9 la causale **SZ**;
- nel campo 11 il codice tributo **678T**.

Il modello F23

DATI DEL VERSAMENTO																		
6. UFFICIO O ENTE		7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO													
<table border="1"> <tr> <td>R</td> <td></td> </tr> <tr> <td>codice</td> <td>sub. codice (*)</td> </tr> </table>		R		codice	sub. codice (*)				<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Anno</td> <td colspan="2">Numero</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		Anno		Numero					
R																		
codice	sub. codice (*)																	
Anno		Numero																
11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)		13. IMPORTO		14. COD. DESTINATARIO													
<table border="1"> <tr> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td></td><td></td> </tr> </table>	6	7																
6	7																	

CON.SER.IMP SRL